

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

"RIFORMA FORNERO"

LE MODIFICHE ALLA DEDUCIBILITA' DELLE AUTO

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

La Legge 28 giugno 2012, n. 92, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 136 alla Gazzetta n. 153 del 3 Luglio 2012, recante "*Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita*", c.d. "Riforma Fornero", con l'art. 4, co. 72-76, introduce consistenti modifiche alle disposizioni relative alla deducibilità delle auto non utilizzate in via esclusiva come beni strumentali da imprese e professionisti.

Cambiano infatti le percentuali dell'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

In particolare il limite di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi alle autovetture ed ai veicoli utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni (diversi da quelli di cui al n. 1, lett. a, comma 1 del D.P.R. 917/1986) **passerà dal 40% al 27,50%**, a decorrere dal **1° gennaio 2013**.

Viene altresì modificata la percentuale relativa ai veicoli dati in uso ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta. Tali oneri, sempre dal prossimo anno, saranno infatti **deducibili nella misura del 70%**, in luogo della ben più rilevante percentuale del 90%.

SOGGETTI INTERESSATI

Le novità normative riguardano non solo i titolari di reddito di impresa ma anche i lavoratori autonomi.

Nel caso di esercizio di arti e professioni, la deducibilità è ammessa, nella suddetta misura del 27,5% limitatamente ad un solo veicolo; se l'attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui all'art. 5, D.P.R. 917/1986, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato.

SOGGETTI ESONERATI

La novità non riguarda le categorie particolari di lavoratori autonomi. Infatti:

- resta invariata la percentuale dell'80% per i veicoli utilizzati dagli agenti e rappresentanti di commercio a cui sono assimilati i promotori finanziari e gli agenti e sub agenti di assicurazione (cfr. circolare n. 48/E/1998);
- restano integralmente deducibili le spese relative ai veicoli adibiti a uso pubblico, per i quali vi sia un atto rilasciato dalla pubblica amministrazione che attesti tale destinazione (per esempio servizio taxi);
- restano integralmente deducibili le spese relative ai veicoli destinati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, vale a dire "senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata". E' il caso delle autovetture possedute dalle imprese di noleggio utilizzate dalle scuole guida (cfr. circolari 37/E/1997 e 48/E1998).

TIPOLOGIE DI SPESE RELATIVE ALL'UTILIZZO DEI VEICOLI

A partire dal 1° gennaio 2013 saranno deducibili nella misura del 27,5% anche le spese relative all'utilizzo dei veicoli.

Tra tali spese rientrano quelle relative a:

- ❖ carburanti e lubrificanti;
- ❖ tassa di proprietà;
- ❖ assicurazione Rc auto;
- ❖ pedaggi autostradali;
- ❖ custodia;
- ❖ manutenzioni o riparazioni non incrementative;
- ❖ Iva indetraibile corrisposta in sede di acquisto dell'autovettura.

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

FRANCHIGIA PER IL CONTRIBUTO AL S.S.N.

Lo stesso art. 4, co. 76 della Legge 28 giugno 2012, n. 92 fissa, a decorrere dal periodo di imposta 2012, una franchigia di € 40 in riferimento al contributo al Servizio sanitario nazionale applicato su premi assicurativi per la responsabilità civile per danni causati alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per il quale l'impresa di assicurazione abbia esercitato il diritto di rivalsa nei confronti del contraente.

In pratica, se fino al periodo d'imposta 2011, in sede di dichiarazione dei redditi Unico 2012 e 730/2012 è stato possibile dedurre l'intero contributo SSN, con l'entrata in vigore della Riforma Fornero, nelle prossime dichiarazioni dei redditi Unico 2013 e 730/2013 potrà essere dedotta solo la parte dei contributi SSN che eccede i 40 euro.

DETRAIBILITA' DELL'IVA

Resta invariata la detraibilità dell'Iva, attualmente pari al 40%, ai sensi dell'art. 19-bis1, co. 1, lett. c), D.P.R. 26.10.1972, n. 633 sia sul costo di acquisto che di esercizio dei veicoli utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni.

ESEMPI

Al fine di chiarire quanto fin'ora esposto, si riportano alcuni esempi:

- ❖ Una società acquista una vettura a un costo (comprensivo di iva indetraibile) di € 55.000 e sostiene costi di utilizzo (carburante, manutenzione, bollo e assicurazione) per un importo di € 12.000.

	Valori contabili	Regime fino al 2012		Regime dal 2013	
		Deducibile	Non deducibile	Deducibile	Non deducibile
Costo di acquisto	55.000,00	7.230,40	47.769,50	4.970,90	50.029,10
Costi di esercizio	12.000,00	4.800,00	7.200,00	3.300,00	8.700,00
		12.030,40	54.969,50	8.270,90	58.729,10
Importo non deducibile dal 2013					3.759,50

- ❖ Una società acquista una vettura dal costo di € 35.000 (IVA indetraibile compresa) assegnandola in uso promiscuo a un suo dipendente. I costi di esercizio (carburante, manutenzione, bollo e assicurazioni) ammontano a € 8.000.

	Valori contabili	Regime fino al 2012		Regime dal 2013	
		Deducibile	Non deducibile	Deducibile	Non deducibile
Costo di acquisto	35.000,00	31.500,00	3.500,00	24.500,00	10.500,00
Costi di esercizio	8.000,00	7.200,00	800,00	5.600,00	2.400,00
		38.700,00	4.300,00	30.100,00	12.900,00
Importo non deducibile dal 2013					8.600,00

Dott. Vito SARACINO

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

info@studiosaracino.it